

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3872 del 29/07/2022
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ACQUE METEORICHE COMUNE: IMOLA(BO)LOCALITÀ PONTICELLI CORSO D'ACQUA: RIO PONTICELLI TITOLARE: CAVINI GIULIANO CODICE PRATICA N. BO07T0445/21RN
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4046 del 28/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventinove LUGLIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ACQUE METEORICHE

COMUNE: IMOLA (BO) LOCALITÀ PONTICELLI

CORSO D'ACQUA: RIO PONTICELLI

TITOLARE: CAVINI GIULIANO

CODICE PRATICA N. BO07T0445/21RN

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agencia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana alla scrivente Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;
- la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

Vista l'istanza assunta al Prot.n.PG/2021/187495 del 06/12/2021 pratica n. BO07T0445/21RN presentata da Cavini Giuliano C.F. CVNGLN64B15E289K con cui viene richiesto il rinnovo della concessione demaniale per il mantenimento di due scarichi, uno per le acque reflue domestiche ed uno per le acque meteoriche, nel corso d'acqua Rio Ponticelli sponda destra nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Imola(BO) in località Ponticelli al foglio 213 antistante

mappale 258, rilasciata con determinazione della Regione Emilia-Romagna n.16495 del 23/12/2008(pratica n.BO07T0445) con scadenza 31/12/2021;

considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile a "occupazione con manufatti per scarichi" ai sensi dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

considerato che la concessione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n.1 in data 05/01/2022 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto dell'autorizzazione idraulica del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile, rilasciata con Determinazione n.1988 del 10/06/2022 e acquisita agli atti in data 28/06/2022 con il n.PG/2022/106870, ai sensi del R.D. 523/1904, che si è espressa in senso favorevole con prescrizioni ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese istruttoria per la domanda di rinnovo di € 75,00=;
- interessi legali e adeguamento istat dovuti per gli anni dal 2017 al 2021 per un importo totale di € **66,72=**;
- canone di concessione per l'anno 2022 per un importo di € **275,94=** comprensivo di interessi legali;
- adeguamento del deposito cauzionale di € **25,04=**;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte dei concessionari in data 26/07/2022 (assunta agli atti al prot.PG/2022/123929 del 26/07/2022);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare a Cavini Giuliano C.F. CVNGLN64B15E289K il rinnovo della concessione demaniale per il mantenimento di due scarichi, uno per le acque reflue domestiche ed uno per le acque meteoriche, nel corso d'acqua Rio Ponticelli sponda destra nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Imola(BO) in località Ponticelli al foglio 213 antistante mappale 258, rilasciata con determinazione della Regione Emilia-Romagna n.16495 del 23/12/2008(pratica n.BO07T0445);

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2033** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile, rilasciata con Determinazione n.1988 del 10/06/2022 e acquisita agli atti in data 28/06/2022 con il n.PG/2022/106870 allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**Allegato 1**);

5) di stabilire che il **canone annuale** per l'utilizzo della pertinenza idraulica ad uso " occupazione con manufatti per scarichi", calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n.

2/2015 e s.m.i., è fissato in **€ 275,04= per l'anno 2022**, versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

6) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla precedente concessione rilasciata con Determinazione n.16495 del 23/12/2008, il Concessionario ha corrisposto gli interessi legali e l'adeguamento istat dovuti per gli anni dal 2017 al 2021 per un importo totale di **€ 66,72=**, versati anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2022, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

8) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2022 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti OnLine / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., **fissata in € 275,04=**, corrispondente ad una annualità del canone stabilito, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 250,00=, in ragione degli aggiornamenti del canone, per un importo aggiuntivo di € 25,04=, **è stata versata anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di trasmettere copia dell'atto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Bologna, per gli aspetti di competenza;

13) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibin;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da Cavini Giuliano C.F. CVNGLN64B15E289K

art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Rio Ponticelli sponda destra

Comune: Imola località Ponticelli foglio 213 antistante mappale 258

Concessione per: scarico per le acque reflue domestiche e scarico per le acque meteoriche, entrambi del diametro di mm 140

Pratica: B007T0445/21RN

art. 2

Condizioni generali

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre

Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

Per quanto concerne l'attivazione dello scarico e l'accettabilità ambientale delle acque reflue scaricate si segnala che sono condizionate al rispetto delle prescrizioni emanate, ai sensi del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e/o Parte Seconda e dalle correlate altre normative nazionali o regionali vigenti, dalle Autorità competenti in materia di Autorizzazione settoriale allo scarico, e/o altri provvedimenti di Autorizzazione Unica (AUA, AIA, A.U. rifiuti o energetiche, ecc..) che ricomprendono la matrice scarico in acque superficiali. Il Titolare della concessione demaniale all'immissione di acque reflue in corpi idrici del demanio regionale è tenuto, prima di attivare lo scarico, a verificare l'accettabilità dello stesso ai sensi delle sopra citate normative presso l'Autorità Ambientale competente;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un

cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2033** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati

dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle condizioni e prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile con Determinazione n.1988 del 10/06/2022 e trasmesse al titolare in allegato al presente atto(**Allegato 1**).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1988 del 10/06/2022 RAVENNA

Proposta: DPC/2022/2041 del 07/06/2022

Struttura proponente: SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO
RENO
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE
CIVILE

Oggetto: NULLA OSTA IDRAULICO AI SENSI DEL R.D. 523/1904 PER IL RINNOVO DI
CONCESSIONE ALL'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER PERTINENZA
IDRAULICA AD USO MANTENIMENTO DI DUE MANUFATTI DI SCARICO
LUNGO IL CORSO D'ACQUA RIO PONTICELLI, COMUNE DI IMOLA (BO).
PROCEDIMENTO BO07T0445-21RN01

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - UFFICIO TERRITORIALE SICUREZZA TERRITORIALE E
PROTEZIONE CIVILE RAVENNA

Firmatario: PIERO TABELLINI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale

**Responsabile del
procedimento:** Piero Tabellini

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 che detta disposizioni in materia ambientale e, tra l'altro, per la gestione delle aree del demanio idrico;
- la D.G.R. n.3939 del 06/09/1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- il Piano Assetto Idrogeologico (PAI) e il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) vigenti;

Richiamate altresì:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la Determinazione dirigenziale del Servizio Organizzazione e Sviluppo n. 12096 del 25 luglio 2016, recante "Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2016 n. 66";
- la D.G.R. n. 111 del 31/01/2022, avente ad oggetto: "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024, DI TRANSIZIONE AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021";
- la Determinazione dirigenziale n. 2335 del 09/02/2022 ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
- la D.G.R. n. 2363 del 21/12/2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";

- la D.G.R. n. 1770 del 30/11/2020 ad oggetto "Approvazione riorganizzazione dell'Agencia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
- la Determinazione del Direttore dell'Agencia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile n. 999 del 31/03/2021 ad oggetto "Incarichi dirigenziali presso l'Agencia per la sicurezza territoriale e la protezione civile (post DGR 1770/2020) e nomina RSPP (D.Leg.vo 81/2008 e ss.mm.ii.). Approvazione declaratorie estese" e successiva Determinazione n. 1142 del 14/04/2021 "Rettifica, per mero errore materiale, della propria determinazione n. 999 del 30/03/2021";
- la Determinazione del Direttore dell'Agencia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile n. 1006 del 31/03/2021 recante "Proroga incarichi di posizione organizzativa e conferimento incarichi ad interim dell'Agencia per la sicurezza territoriale e la protezione civile" fino al 31/10/2021, la D.D. n. 3817 del 29/10/2021 di "Proroga incarichi di posizione organizzativa e incarichi ad interim dell'Agencia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile" fino al 28/02/2022 e la successiva D.D. n. 520 del 16/02/2022 "Incarichi di posizione organizzativa e incarichi ad interim dell'Agencia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - proroga al 30/04/2022";
- la D.G.R. n. n. 324 del 07/03/2022 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale" con la quale si approva la disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale, a decorrere del 01/04/2022;
- la D.G.R. n. 325 del 07/03/2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale" con la quale si approva la modifica dell'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie dal 01/04/2022 con istituzione di Settori e Aree dirigenziali e soppressione di Servizi e Posizioni dirigenziali professional;
- la D.G.R. n. 426 del 21/03/2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agencia";
- la Determina dirigenziale n. 1049 del 25/03/2022 "Riorganizzazione dell'Agencia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a seguito del nuovo modello organizzativo e gestione del personale. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative" che dispone, tra l'altro, l'istituzione a decorrere dal 01/04/2022 delle Aree di lavoro e degli Uffici Territoriali, il conferimento di incarichi dirigenziali e la proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa al 30/06/2022 e con la quale è stato conferito all'Ing. Piero Tabellini l'incarico ad interim di Responsabile del nuovo Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Prote-

zione Civile Ravenna a decorrere dal 01/04/2022;

Preso atto che a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015, i procedimenti di rilascio delle concessioni del demanio idrico, ai sensi del R.D. 523/1904, sono assegnati all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia - ARPAE S.A.C., previo il rilascio del nulla osta idraulico da parte dei Servizi di Area territorialmente competenti;

Vista la nota di A.R.P.A.E. Area Autorizzazione Concessioni Metropolitana Prot. del 196547/2021 del 22/12/2021, registrata al Prot. dell'Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile con n. 0069445 del 22/12/2021, con la quale è stato richiesto il nulla osta idraulico relativo all'istanza di concessione pratica n.BO07T0445/21RN, in favore di:

soggetto come indicato e identificato al **n. 1** della Scheda privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto,

per rinnovo di concessione per l'occupazione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso mantenimento di due manufatti di scarico lungo il corso d'acqua Rio Ponticelli, Comune di Imola (BO), Foglio 213, Mappale n. 258;

Vista la documentazione tecnica allegata all'istanza;

Vista la Determina n. 0167495 del 23/12/2008 di rilascio di autorizzazione e il relativo disciplinare tecnico;

Valutata la compatibilità della richiesta con gli strumenti di pianificazione di bacino, con le disposizioni in materia di tutela ambientale e valutato che, nell'ambito del procedimento sopra richiamato, l'utilizzo di tale area del demanio idrico non altera negativamente il buon regime idraulico del corso d'acqua;

Valutato che, ai sensi del già menzionato D.lgs. n.33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi e adempimenti contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022, della determinazione dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016 e Determinazione dirigenziale n. 2335 del 09/02/2022, sopra richiamati, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati e i dati personali contenuti sono riportati in forma anonima e inseriti nella relativa scheda privacy;

Dato atto che il responsabile del procedimento di autorizzazione ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

di rilasciare ad **ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA** il nulla osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, per la concessione per l'occupazione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso scarico, pratica

BO07T0445/21RN, in favore del **soggetto** come indicato e identificato al **n. 1** della Scheda privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto, localizzato in

COMUNE: Imola - Località: Ponticelli

CORSO D'ACQUA: Rio Ponticelli - sponda: dx

DATI CATASTALI: Foglio 213 del Comune di Imola, Mappale n. 258

alle seguenti prescrizioni:

- le tubazioni di scarico devono rimanere esclusivamente all'interno del corpo di sponda del Rio Ponticelli e non estendersi in alcun modo dentro l'alveo; si richiede pertanto l'opportuna sistemazione delle attuali tubazioni a carico del concessionario;
- dovrà essere installata idonea valvola anti-reflusso (a clapet o altra tipologia simile) per scongiurare l'eventuale risalita dell'acqua verso monte in caso di piena del corso d'acqua;
- la manutenzione periodica della valvola installata dovrà essere a carico del concessionario;
- in caso di cedimenti della sponda, la stessa deve essere opportunamente ripristinata e protetta a carico del concessionario;
- è espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nelle fasce di rispetto escavazioni, rampe, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;
- l'opera assentita dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione;
- i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso d'acqua e sue pertinenze, finalizzati alla conservazione dell'opera assentita, sono a totale carico del richiedente;
- dovrà essere garantita la visibilità e l'accessibilità dello scarico per potere individuare immediatamente eventuali perdite e per le normali operazioni di ispezione;
- dovrà essere garantito uno sfalciamento per un'estensione di m 20 a monte e a valle dello scarico, a cura e spese del richiedente;
- è espressamente vietato l'uso di diserbanti di qualsiasi natura;
- è vietato l'uso di qualunque tipo di diserbante
- questo Servizio resta completamente sollevato da ogni responsabilità connessa ad eventuali incidenti a cose o persone, sia durante gli eventi di piena, che nell'uso ordinario. Tale responsabilità resta a carico del richiedente;
- qualunque variante all'opera assentita dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio Scrivente;
- saranno altresì a totale ed esclusivo carico del richiedente:
 - a. gli oneri che derivano per lo spostamento, anche provvisorio, o per l'adeguamento dell'occupazione di cui al presen-

te disciplinare tecnico in caso di lavori sui corsi d'acqua;

- b. gli eventuali ripristini che si rendessero necessari a seguito di danni causati dal passaggio delle piene;
- saranno a totale ed esclusivo carico del richiedente i lavori da effettuarsi, secondo le direttive dell'Amministrazione competente, per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'attività autorizzata (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.);
 - **la presente autorizzazione è rilasciata unicamente ai fini idraulici** indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
 - qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata alla Amministrazione scrivente all'indirizzo pec stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it
 - questo Ufficio Territoriale resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;
 - per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Ufficio Territoriale può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;
 - dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;
 - dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;
 - la violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;
 - la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.

di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalle vigenti direttive regionali.

L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio scrivente e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.A.E. - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Piero Tabellini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.